

Allegato 3
Schema di Convenzione

AVVISO PUBBLICO

per l'attivazione di un partenariato con ETS, mediante co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 d. lgs. n. 117/2017, del DM N. 72/2021 e della legge regionale 3/2023 per la definizione condivisa del progetto definitivo e per la realizzazione degli interventi nell'ambito del progetto ammesso a finanziamento a valere del Bando "INtegra"

Finanziamento a valere sul PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 - a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale nell'ambito della Programmazione europea 2021-2027, per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus e specificatamente sulle seguenti Priorità e Obiettivi specifici del PN:

Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" – O.S. 1 (ESO 4.12) – Azione "Interventi di rafforzamento del sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale, di presa in carico e accompagnamento nell'ambito degli interventi di Housing ad ampio spettro e Centri servizi per le persone senza dimora";

Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale" – O.S. m (ESO 4.13) – Azioni "Interventi di riduzione delle condizioni di Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili e Misure di accompagnamento".

Codice locale Progetto PRG-Integra-1198-EmiliaRomagna-Azioni integrate riduzione grave marginalità, Convenzione/Accordo del 26/06/2025 - CUP E81H25000020007 - CIG BC04704FB7

SCHEMA DELLA CONVENZIONE

tra

Comune di Ravenna, nella qualità di Amministrazione procedente (d'ora in poi denominata "Amministrazione procedente" o "Comune"), con sede legale in, rappresentata da, (C.F.:) il quale agisce munito dei necessari poteri attribuiti con determinazione n. del

e

....., ETS, con sede legale in, (P.IVA:), rappresentata da, (C.F.: /), in qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, selezionato come partner per l'attuazione del progetto, definito ad esito della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione (di seguito denominato anche "ETS").

* * *

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, in esecuzione della determina n..... del, l'Amministrazione ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'attivazione di un partenariato con ETS, mediante co-progettazione *per la definizione condivisa del progetto definitivo e per la realizzazione degli interventi nell'ambito del progetto ammesso a finanziamento a valere del Bando "INtegra"*.

Richiamati

- la determina n. del di conclusione del procedimento;
- gli atti del procedimento.

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti degli enti attuatore degli interventi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione mediante il quale regolare i reciproci rapporti fra le parti.

* * *

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convezione, sottoscritta tra le parti, è la regolamentazione del rapporto di partenariato, finalizzato alla realizzazione degli interventi nell'ambito del progetto definitivo condiviso ammesso a finanziamento a valere del Bando "INtegra".

Nello specifico, i servizi e gli interventi oggetto della presente convenzione sono i seguenti:

(da definire in esito al progetto definitivo)

- a)
- b)
- c)

I documenti richiamati nella premessa, sebbene non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'ETS, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a cooperare con il Comune affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, l'ETS assume l'impegno di apportare ai servizi e agli interventi co-progettati le modifiche e le innovazioni, che saranno concordate nel corso del rapporto, anche a seguito dell'eventuale rimodulazione ministeriale delle attività e/o del finanziamento assegnato, al fine di assicurare la realizzazione delle attività di interesse generale, fermo restando quanto previsto dall'Avviso e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2029, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni da parte del Ministero/AdG (Autorità di Gestione).

Resta inteso che il presente accordo cessa di produrre effetti giuridici in conseguenza di sopravvenute disposizioni, legislative e regolamentari, statali e regionali.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

Per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dall'Avviso, l'Amministrazione precedente mette a disposizione dell'ETS l'importo del finanziamento destinato a questa tipologia di attività pari ad Euro 135.000,00 per l'intera durata della convenzione, da intendersi come "importo massimo" erogabile.

Le risorse saranno ripartite sulla base del cronoprogramma co-progettato

Per la sua natura di contributo e non di corrispettivo, tale importo sarà erogato solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal/i soggetto/i selezionato/i per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati.

A seguito della puntuale rendicontazione delle spese ammissibili e delle attività - così come previsti dall'Avviso Pubblico Ministeriale, dal progetto presentato in sede di domanda di adesione, dalla Convenzione di sovvenzione, dal Manuale per i Beneficiari, da ogni altra disposizione ed

indicazione Ministeriale e dell'AdG, dagli atti della procedura avente ad oggetto la presente Convenzione, dalle disposizioni nazionali e regionali in materia - che avverrà con cadenza trimestrale, fatte salve diverse indicazioni, l'Amministrazione procedente provvederà al rimborso delle stesse sul conto dedicato indicato dall'ETS.

Nelle rendicontazioni e negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione andranno indicati il CUP E81H25000020007, il codice progetto identificativo dell'intervento autorizzato codice locale Progetto PRG-Integra-1198-EmiliaRomagna-Azioni integrate riduzione grave marginalità, Convenzione/Accordo del 26/06/2025 e il codice CIG BC04704FB7;

Oltre alle predette risorse, l'Amministrazione si impegna nella messa a disposizione delle risorse umane sempre negli stessi atti definiti.

Per realizzare i servizi e gli interventi, l'ETS mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, ecc, operanti a qualunque titolo), ed eventualmente finanziarie.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti nel Progetto approvato con la determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

Il personale dell'ETS, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Il Responsabile/Coordinatore del Progetto, individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà, unitamente ai Legali Rappresentanti dell'ETS, il referente per i rapporti tra i partners, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e collaborerà alle modalità di vigilanza e controllo attuate dall'Amministrazione procedente nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e dalla presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'ETS si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

L'ETS è tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione procedente.

Art. 5 – (Assicurazioni e garanzie)

A tutela degli interessi pubblici dell'Amministrazione procedente, l'ETS, provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente accordo.

L'ETS è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Amministrazione procedente è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente convenzione.

Art. 6 – (Divieto di cessione)

È vietato cedere, anche parzialmente, la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione procedente.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ETS assume l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare all'Amministrazione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 7 – (Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e modifiche)

L'Amministrazione procedente assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'ETS, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto ai servizi e agli interventi oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dall'ETS, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste, ove non eccessivamente onerose, irragionevoli e sproporzionate e a segnalare senza indugio all'Amministrazione eventuali elementi di criticità rilevati.

A tale proposito le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al comma 1, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile, per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della L. n. 241/90 e ss.mm.

Infine, le Parti potranno concordare modifiche al rapporto di collaborazione a fronte di sopravvenute esigenze di fatto e di diritto, debitamente motivate dall'ETS nell'ambito dell'istanza di modifica, comprensive di riduzione e/o allargamento dei soggetti partner; in ogni caso, non saranno consentite modifiche finalizzate ad eludere il possesso dei requisiti, previsti dall'avviso, nonché modifiche sostanziali.

Le modifiche non sostanziali in ogni caso dovranno essere formalmente autorizzate dal Comune di Ravenna mediante provvedimento espresso.

Art. 8 – (Rendicontazione e verifica dei risultati attesi)

L'ETS dovrà provvedere a fornire una rendicontazione su base trimestrale secondo le indicazioni fornite dal Ministero/ADG/Regione;

L'ETS, in prossimità del termine delle attività concordate, e comunque entro e non oltre sei mesi prima della fine del rapporto collaborativo, elaborano una relazione conclusiva, comprensiva di:

- a) relazione sulle attività svolte, evidenziando anche l'impatto sociale sulla comunità di riferimento;
- b) rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute, chiaramente riferibili alle attività indicate all'art. 1, corrispondenti ai costi di mercato e, per quanto riguarda il

personale impiegato, alle retribuzioni previste dal CCNL applicato ed essere pertinenti al progetto e all'attività effettivamente svolta dall'ETS.

In ragione della natura "derivata" del rapporto di collaborazione fra il Comune di Ravenna con l'ETS individuato, attivato ad esito della procedura ad evidenza pubblica in Premessa, rispetto alla procedura ministeriale nonché al partenariato regionale, quale rapporto "presupposto", al secondo si applicano le disposizioni normative e quelle previste nell'Avviso ministeriale, con particolare riferimento alle modalità e termini di rendicontazione delle spese.

Si richiama in particolare quanto previsto dal Manuale per i Beneficiari del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 al paragrafo 2.5. Obbligo e modalità di comunicazione con l'Amministrazione lettera c) *"variazione progettuale: nel corso dell'attuazione per le operazioni per le quali risulta compiutamente trasmessa la DIA possono essere richieste variazioni progettuali inerenti al contenuto e alla tempistica delle attività previste, che non modificano le finalità del progetto, non comportano aumento del contributo assegnato o una sua diminuzione superiore al 50%, non comportano una proroga temporale che risulti incompatibile con la tempistica generale di attuazione del PN, secondo le modalità indicate nel Manuale delle procedure o nello specifico Avviso con riferimento alle "variazioni sostanziali" o "non sostanziali"*.

Non sono pertanto ammesse irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del progetto che comportino modifica delle finalità, aumento del contributo o sua diminuzione in misura superiore al 50%.

Parimenti si richiamano le tipologie di inadempimento che comportano la revoca della sovvenzione come elencate al paragrafo 5.4.3 del summenzionato Manuale:

- perdita dei requisiti minimi del progetto previsti negli avvisi/altro provvedimento di selezione;
- cessione totale o parziale delle attività finanziate;
- mancata realizzazione dell'attività finanziata accertata, oppure realizzazione dell'operazione in difformità dalle previsioni;
- variazioni ad elementi sostanziali del progetto;
- mancato invio della documentazione di inizio attività;
- mancato avvio delle attività progettuali nei termini previsti;
- presenza di irregolarità per i quali è stato avviato un procedimento penale, ecc.;
- mancato utilizzo dei loghi istituzionali indicati nell'avviso pubblico;
- in sede di verifica sul posto delle operazioni riscontro di gravi inadempimenti degli obblighi del Beneficiario, cui lo stesso deve attenersi sulla base delle disposizioni dei Regolamenti UE, del Manuale delle procedure dell'AdG e dell'OI, del presente Manuale nonché di quanto stabilito negli avvisi pubblici di riferimento, quali ad esempio:
 - assicurare la disponibilità della documentazione tecnica e contabile durante le verifiche in loco realizzate dall'AdG;
 - realizzare l'operazione nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dal progetto approvato;
 - garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti dall'AdG;
 - realizzare le misure di informazione e pubblicità collegate all'operazione.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

L'ETS si impegna a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e per la durata della medesima, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, oltreché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

L'ETS, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari allo svolgimento delle attività.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/67.

In relazione all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione l'Amministrazione procedente e l'ETS sono titolari autonomi del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 par. 1, n. 7 e dell'art. 24 del predetto Regolamento UE.

Le parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dati personali di rispettiva competenza, si impegnano a garantire e a far osservare ai propri operatori la massima riservatezza nei confronti delle informazioni relative ai pazienti conosciute o acquisite, direttamente o indirettamente, nell'espletamento delle attività oggetto della presente co-progettazione, anche oltre al termine di durata della medesima.

Art. 10 – (Mancata attuazione, parziale o totale, della convenzione)

Qualora siano accertate irregolarità o inadempimenti rispetto alle attività di cui alla presente convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una decurtazione – dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'ETS potrà produrre entro 15 giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata sia alla rilevanza del comportamento e/o dell'irregolarità sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività sia all'entità del contributo.

In caso di espletamento di attività con modalità non conformi a quelle previste dalla presente convenzione e a quelle che l'ETS si è impegnato ad eseguire così come risultanti dal progetto definitivo, la decurtazione inciderà sull'entità del contributo dovuto da un minimo del 10% a un massimo 100% per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

La medesima decurtazione di cui al comma precedente verrà applicata in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla l. n. 124/2017 e ss.mm., laddove applicabile, in relazione all'importo del contributo ricevuto.

L'Amministrazione procedente adotta il provvedimento di revoca nel rispetto dei principi in materia di giusto procedimento.

Le comunicazioni tra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC, agli indirizzi indicati da ciascuna.

Art. 11 – (Decadenza e risoluzione della convenzione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., la presente convenzione può essere risolta dall'Amministrazione procedente, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'ETS ovvero in altri casi di cessione dell'attività da parte degli'ETS;
- inosservanza delle leggi in materia di Terzo Settore, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, per quanto applicabili;
- mancata realizzazione dell'attività di cui alla presente convenzione ovvero difformità sostanziale nella sua realizzazione rispetto a quanto previsto nel Progetto definitivo approvato;
- frode perpetrata a danno dell'Amministrazione procedente dall'ETS o, se associato, da uno degli ETS partner;
- modifica in modo significativo e sostanziale delle attività contenute nel progetto approvato, in assenza di condivisione con l'Amministrazione procedente.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione procedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al contenuto dell'Avviso di indizione della procedura di co-progettazione, al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti per quanto compatibili ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – (Controversie)

Le eventuali controversie che dovessero sorgere dall’attuazione del presente accordo per espressa e concorde volontà delle Parti saranno devolute al foro esclusivo di Ravenna

Art. 14 – (Registrazione)

Tutte le eventuali spese relative alla presente convenzione sono a carico dell’ETS.

Art. 15 – (Allegati)

[La convenzione indicherà gli eventuali allegati]

[Da ultimo, la convenzione richiederà l’approvazione espressa, mediante specifica sottoscrizione, in relazione alle clausole vessatorie o che prevedano comunque effetti sul rapporto di collaborazione]

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Luogo data

Per Amministrazione procedente

Per gli Ente attuatori partner

.....

.....